



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 28 del 21/03/2012 -
Determinazione nr. 648 del 22/03/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Sistema Ambiente S.r.l. – Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore ubicato in via Duchessa d'Aosta e da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria dell'abitato di Cavasso Nuovo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Società Sistema Ambiente S.r.l. con sede legale in Brugnera, via San Giacomo n. 1, con nota del 26.10.2011, assunta al prot. n. 80601 del 15.11.2011 ha presentato, a nome dell'Amministratore Unico pro-tempore, l'istanza per la modifica (variazione delle caratteristiche qualitative/quantitative dello scarico per recapito in fognatura anche di reflui industriali) dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1832 del 26.09.2008, come successivamente modificata con Det. Dir. n. 1951 del 12.08.2010;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni pervenute in data 07.02.2012 ed assunte al protocollo n. 10791 del 08.02.2012 e in data 07.03.2012 assunte al prot. n. 23213 del 09.03.2012;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono stati allegati, fra l'altro:

- scheda di rilevamento di scarico, di data 07.02.2012, sottoscritta dal titolare dello scarico;
- Allegato n. 2 – Schema idraulico e di funzionamento del depuratore di via Duchessa d'Aosta – scala 1:5.000 di data febbraio 2012, sottoscritto dal titolare dello scarico e dal professionista abilitato;
- nota integrativa di data 07.10.2011 assunta al prot. n. 73154 del 10.10.2011 e nota integrativa di data 26.10.2011 assunta al prot. n. 80601 del 15.11.2011 con allegati documentazione relativa all'attestazione delle condizioni di deroga allo scarico su suolo (preventivo di spesa e corrispondenza con il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna) e planimetria "*localizzazione impianti di depurazione del comune di Cavasso Nuovo...*" sottoscritta anche dal professionista abilitato;
- Asseverazione relativa agli scolmatori di piena, di cui all'art. 8 del D.P.G.R. 384/82 sottoscritta dall'Amministratore Unico e dichiarazione relativa alle reti fognarie di cui all'art.74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sottoscritta dal professionista abilitato;
- nota di data 07.03.2012 con allegato "schema della grigliatura" di data 06.03.2012.

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati:

1. allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1832 del

26.09.2008 sottoscritti dal professionista abilitato:

- tav. n. 20/20 "schema idraulico e di funzionamento", di data 05.05.98;
 - relazione tecnica di data 10.06.03;
 - relazione integrativa di data 24.06.04;
 - copia conforme all'originale della relazione tecnica illustrativa e verifiche di data 05.05.98;
2. allegato n. 1 "Planimetria della rete fognaria esistente e dei bacini" – scala 1:5.000 di data febbraio 2012, sottoscritto dal titolare dello scarico e dal professionista abilitato, allegato all'istanza di autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore ubicato in via Petrarca e da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria dell'abitato di Cavasso Nuovo, località Centis, Casa Zambon e Petrucco.

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma della Società Sistema Ambiente S.r.l. e di data 07.06.2011;

RILEVATO dalla documentazione allegata alla precedente autorizzazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi così caratterizzati:
 - scarico terminale con immissione unificata delle acque provenienti dall'impianto di depurazione e delle acque provenienti dallo scolmatore di by-pass (SF05) posto a valle della sezione di grigliatura-dissabbiatura;
- scarichi discontinui da scolmatori di piena:
 - n. SF04 ubicato all'ingresso dell'impianto di depurazione, subito a monte del trattamento di grigliatura;
 - n. SF06 ubicato all'incrocio tra viale Rinascita e via Dante A. (parcheeggio area sportiva);
 - n. SF07 ubicato all'incrocio tra viale Rinascita e via Dante Alighieri;
 - n. SF08 ubicato all'incrocio tra via Dante Alighieri – via Belunga;
 - n. SF09 ubicato in via Zorutti, in prossimità dell'incrocio con via Dante Alighieri;
 - n. SF10 ubicato all'incrocio tra via Martiri della Libertà – via Belunga;
 - n. SF11 ubicato all'incrocio tra via Martiri della Libertà – via Belunga;
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque reflue domestiche, industriali e meteoriche dell'abitato di Cavasso Nuovo;
- il carico totale organico biodegradabile dell'agglomerato è di 920 abitanti equivalenti (a.e.);
- la potenzialità dell'impianto di depurazione è di 800 a.e. (attualmente ne tratta 765);
- le apparecchiature dell'impianto di depurazione sono costituite da:
 - griglia fine automatica, griglia manuale di by-pass, dissabbiatore aerato, sfioratore portate di pioggia, vasca sedimentazione primaria, n. 2 biorulli, vasca di sedimentazione secondaria; i fanghi dalla vasca di sedimentazione secondaria possono essere inviati alla digestione anaerobica nella vasca Imhoff;
- lo scarico finale delle acque depurate avviene su suolo attraverso una tubazione forata posta su un materasso drenante in pietrame; sulla superficie della massicciata è prevista una tubazione di scarico di troppo pieno che, nel caso di intensi eventi meteorici, sfiora direttamente nel Rugo Recoaro Rizzo;
- nella tavola all. n. 2 di data febbraio 2012 subito a valle della vasca di sedimentazione finale è indicato il "pozzetto di campionamento";
- lo scarico delle acque depurate nel canale di irrigazione del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna risulterebbe economicamente molto oneroso per i costi di costruzione e di gestione dovuti alla distanza del canale (circa 400 metri) e alla necessità di costruire una linea in pressione tutta su terreni di proprietà privata da asservire";
- il recapito finale degli scolmatori SF08, SF09, SF10 e SF11 è il Rio Belunga mentre per gli scolmatori SF04, SF05, SF06 e SF07 il recapito è il Rugo Recoaro Rizzo;
- il corso d'acqua Rugo Recoaro Rizzo, avendo regime torrentizio, risulta privo di portata per un

periodo superiore a 120 giorni all'anno;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento ed è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e al Comune di Cavasso Nuovo, con nota in data 03.01.2012 prot. n. 296;

DATO ATTO

- dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 05.03.2012 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, riguardanti fra l'altro la disciplina da rispettare agli scarichi, i controlli da effettuare, la manutenzione delle apparecchiature. In merito a quest'ultimo punto ARPA ha evidenziato la necessità di prevedere l'effettuazione anche degli autocontrolli sui nutrienti Azoto totale e Fosforo totale, al fine di conoscere i carichi immessi nei corpi recettori dagli scarichi di reflui urbani provenienti anche da depuratori con potenzialità inferiore a 2.000 abitanti equivalenti;
- che ASS. n. 6 Friuli Occidentale non ha fornito riscontro alla nota prot. n. 23065 del 09.03.12 di richiesta di eventuali osservazioni e pareri in merito al verbale del succitato incontro del 05.03.12, nei termini ivi indicati;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico dall'impianto di depurazione con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

VISTO l'art. 18 c. 27 della L.R. 13/2002 che disciplina gli scarichi esistenti di acque reflue urbane su suolo.

RITENUTO pertanto di applicare i limiti della tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 salvo diversa disciplina regionale e il divieto assoluto di scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5; restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto.

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti

gli scarichi D.Lgs n. 152/2006” – Istruttoria pratiche” giusta reversale n. 3945 del 16.06.11;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 75,02 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 170,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia

pertanto va effettuato, da parte della Società, conguaglio pari ad € 145,02 da introitare € 75,02 Cap. 3580.10 Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)” – “Autorizzazioni” € 70,00 Cap. 3580.20 “Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)” – Istruttoria pratiche”;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del “Piano Generale per il Risanamento delle Acque”;
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, come successivamente modificato, la Società Sistema Ambiente S.r.l. con sede legale in Brugnera, via San Giacomo n.1, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, è autorizzata agli scarichi di acque reflue urbane in comune di Cavasso Nuovo provenienti dall'impianto di depurazione e dagli scolmatori di piena, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere rispettati, per lo scarico dal depuratore, i limiti di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, fino all'approvazione del piano di tutela delle acque, come previsto dall'art. 18 c. 27 della L.R.13/2002, salvo diversa disciplina regionale e il divieto di scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - b) restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;
 - c) gli sfioratori di piena, compreso quello posto a valle della sezione di grigliatura-dissabbiatura, possono sfiorare solo in tempo pioggia e nel rispetto dei rapporti di diluizione del Piano Regionale per il risanamento delle acque (DPGR 384/82);
 - d) le apparecchiature dell'impianto di depurazione e gli scolmatori di piena devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione;
 - e) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica

dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;

- f) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto d) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
- g) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; in particolare gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nelle vasche di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie delle vasche medesime e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
- h) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
 - lo scarico dall'impianto di depurazione, gli scarichi degli scolmatori di piena e lo scarico finale unificato, subito a monte dell'immissione materasso drenante;
 - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.I campionamenti dallo scarico dall'impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.Lgs. 152/06. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.

3. Devono essere effettuati, ogni quattro mesi dalla data di ricevimento del presente atto i seguenti autocontrolli:

- in maniera immediatamente consequenziale in ingresso e uscita dal depuratore almeno sui parametri: COD, BOD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto totale (come N) e fosforo totale (come P);
- in uscita dal depuratore almeno sui parametri: solfati, solfiti, cloruri, grassi e oli animali e vegetali, tensioattivi totali e cloro attivo libero.

I rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.

4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.

5. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.

6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.

7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.

8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del

presente provvedimento Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

9. La presente autorizzazione sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 1832 del 26.09.08, successivamente modificata per cambio di titolarità con Determinazione Dirigenziale .n. 1951 del 12.08.2010.
10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
11. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
12. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
13. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
14. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
15. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Sistema Ambiente S.r.l. quale titolare della presente autorizzazione, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al comune di Cavasso Nuovo, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 22/03/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

